

Promemoria

Riconoscimento di corsi di formazione periodica frequentati all'estero per la formazione periodica obbligatoria OAut in vista di ottenere il certificato di capacità svizzero delle categorie C/D e delle sottocategorie C1/D1

Principio

In Svizzera i corsi di formazione periodica frequentati all'estero possono essere computati nella formazione periodica obbligatoria OAut alle seguenti condizioni (cfr. art. 20 OAut e le Direttive asa sulla formazione periodica OAut):

- al momento della formazione periodica, il conducente è impiegato a tempo pieno o parziale da un'impresa con sede all'estero;
- il centro di formazione estero è in possesso di un riconoscimento da parte dello Stato competente. A riprova di ciò occorre un attestato ufficiale;
- ai fini della verifica e dell'eventuale accreditamento dei corsi, la domanda deve essere corredata di copia della licenza di condurre svizzera;
- la documentazione relativa alla domanda è da inoltrare in una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano) o in lingua inglese;
- la domanda, unitamente ad apposita documentazione (vedi sopra), può essere inviata per e-mail (oaout@asa.ch) o per posta (asa, Associazione dei servizi della circolazione, Thunstrasse 9, 3005 Berna);
- per la verifica della domanda si fatturano CHF 120.00/ora.

Domicilio in Svizzera – datore di lavoro in Svizzera

Le persone domiciliate in Svizzera e impiegate da un datore di lavoro con sede in Svizzera sono tenute a frequentare i corsi di formazione periodica presso un centro di formazione OAut svizzero riconosciuto.

Domicilio in Svizzera – datore di lavoro all'estero – trasloco dall'estero in Svizzera

Le persone domiciliate in Svizzera e impiegate da un datore di lavoro con sede all'estero possono frequentare la formazione periodica OAut in Svizzera o nel Paese di domicilio del loro datore di lavoro.

Chi dall'estero trasferisce il suo domicilio in Svizzera e ha già frequentato una formazione periodica estera durante il suo impiego presso un datore di lavoro all'estero può farsi computare i corrispondenti corsi. Si consideri che la Svizzera riconosce soltanto i corsi di formazione periodica esteri che rispondono alle condizioni di cui all'art. 20 OAut.

Domicilio all'estero – datore di lavoro in Svizzera (in particolare, i frontalieri)

Dal 1° marzo 2022, le persone domiciliate in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e impiegate da un datore di lavoro con sede in Svizzera non devono più obbligatoriamente essere in possesso di un certificato di capacità svizzero in corso di validità, bensì di un codice 95 valido (iscritto nella patente di guida estera valida o nella carta di qualificazione estera del conducente). Dal 1° marzo 2024, essi non devono nemmeno più disporre di una licenza di condurre svizzera, ma «solo» di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Per gli autisti residenti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e impiegati da un'impresa con domicilio in Svizzera rimane tuttavia immutata la possibilità di ottenere su richiesta, in aggiunta alla patente di guida estera in corso di validità, una licenza di condurre svizzera in base alla quale far convertire il relativo codice 95 valido in un certificato di capacità svizzero. Tali autisti sono autorizzati a frequentare i corsi di formazione periodica OAut sia nel Paese di domicilio che sul territorio svizzero. La frequenza di corsi di formazione periodica OAut in Svizzera implica che il centro di formazione OAut rilasci un relativo attestato da poter presentare nel rispettivo Paese di domicilio al fine di prorogare il codice 95 estero (iscritto nella patente di guida estera valida o nella carta di qualificazione estera del conducente). Ad ogni modo, prima di frequentare dei corsi di formazione periodica OAut in Svizzera, si consiglia vivamente di rivolgersi all'autorità competente del proprio Paese di domicilio per sapere se la formazione periodica completata sul territorio elvetico sarà effettivamente riconosciuta o computata.

Le presenti informazioni non possono essere oggetto di rivendicazioni legali.

Berna, ottobre 2024